



Azienda Sociale del Cremonese

**Servizio di Assistenza alla Persona
(S.A.P.) in ambito scolastico Progetto ac-
creditamento**

Anno 2010

03 giugno 2010

Servizio di Assistenza alla Persona (S.A.P.) in ambito scolastico Progetto accreditamento

◆ Definizione del Servizio

Il servizio di assistenza alla persona (S.A.P.) interviene per favorire l'integrazione scolastica di persone con disabilità inserite nelle sezioni delle scuole di ogni ordine e grado, attraverso una programmazione coordinata con i servizi scolastici, sanitari e sociali. Il Servizio si avvale di personale di tipo assistenziale per attività di supporto alla persona disabile durante i momenti di igiene, i pasti e lo svolgimento di attività didattiche ed educative in accordo con il team di insegnanti di classe e relativamente ad un Progetto Educativo Individualizzato, nello spirito di quanto previsto dall'articolo 14 della legge 328/2000 ("per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale...che comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.").

◆ L'inserimento scolastico delle persone con disabilità. Riferimenti normativi.

La disciplina dell'obbligo scolastico trova fondamento nell'articolo 34 della Costituzione, che garantisce l'obbligatorietà dell'istruzione per almeno otto anni; tale disposizione si estende alle persone inabili e minorate in forza della norma di cui all'articolo 38, comma terzo, della Costituzione stessa ("Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale").

Importante anche il contributo della Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità, sottoscritta in data 30 marzo 2008, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, che all'articolo 24 prevede che "gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità all'istruzione. Allo scopo di realizzare questo diritto senza discriminazioni e su una base di eguaglianza di opportunità, gli Stati Parti faranno in modo che il sistema educativo preveda la loro integrazione scolastica a tutti i livelli".

Le concrete modalità mediante le quali viene assicurato l'assolvimento di tale obbligo sono dettate dalla legge 104/1992; in particolare l'articolo 12 prevede che sia garantito il diritto all'educazione ed all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie, disponendo che l'esercizio del diritto all'educazione ed all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.

Inoltre, l'articolo 13, nell'indicare le modalità mediante le quali deve realizzarsi l'integrazione scolastica dei portatori di handicap, richiama, al comma 3, l'obbligo per gli enti locali, ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali.

Ulteriori norme di riferimento e di attuazione sono previste nel D. Lgs. 16.04.1994, n. 297 “Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ciascun ordine e grado”.

Prima di tutto, l’articolo 110 del citato decreto individua come soggetti all’obbligo scolastico tutti i fanciulli dal sesto al quattordicesimo anno di età, consentendo agli alunni handicappati il completamento della scuola dell’obbligo anche fino al compimento del diciottesimo anno di età.

L’articolo 315, comma due, ribadisce l’obbligo degli alunni con handicap fisici o sensoriali, mentre gli articoli 322 e seguenti disciplinano particolare forme di integrazione scolastica per gli alunni ciechi e sordomuti necessarie a far loro assolvere l’obbligo scolastico, mediante la predisposizione della integrazione specialistica e dei servizi di sostegno, secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti.

Già prima dell’entrata in vigore di tali disposizioni, erano state emanate, a decorrere dagli anni sessanta, delle norme tese a favorire l’inserimento scolastico delle persone con disabilità, attraverso la predisposizione di forme di sostegno e di integrazione in favore degli alunni disabili e di attività scolastiche integrative.

Tra tutte, è preminente la norma di cui all’articolo 28 della legge 30 marzo 1971, n. 188 in cui viene espressamente previsto che l’istruzione dell’obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive e da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l’apprendimento o l’inserimento nella predette classi normali”; inoltre, tra le misure volte ad assicurare la frequenza scolastica si menziona proprio l’obbligo di assistenza durante gli orari scolastici per gli invalidi più gravi.

Successivamente, con la legge 4 agosto 1977, n. 517, vengono previste altre forme di sostegno da realizzarsi mediante limitazione numerica delle classi in cui i soggetti portatori di handicap sono inseriti e l’impiego di docenti specializzati. A tale normativa di livello nazionale va aggiunto quanto previsto in materia dalle varie leggi regionali: per la Regione Lombardia è in essere la legge regionale 20 marzo 1980, n. 31.

L’articolo 2 della predetta L.R. 31/1980 prevede che “il diritto allo studio è assicurato mediante interventi diretti a facilitare la frequenza delle scuole materne e dell’obbligo; a consentire l’inserimento nelle strutture scolastiche e la socializzazione dei minori disadattati o in difficoltà di sviluppo e di apprendimento”.

L’analisi del quadro normativo fa emergere come l’attuazione pratica del diritto di rango costituzionale delle persone disabili all’istruzione ed all’educazione sia stata assicurata dalla legislazione statale e regionale predisponendo delle misure concrete volte a fornire loro la possibilità di frequentare le normali scuole dell’obbligo, - mediante l’approntamento degli strumenti organizzativi necessari a consentire l’accesso nelle scuole (assicurato dalle disposizioni sul trasporto e l’eliminazione delle barriere architettoniche) – di apprendere da docenti specializzati e di disporre dell’aiuto di personale non docente nel caso di handicap fisico e sensoriale tale da limitarne l’autonomia personale.

L’ente locale è pertanto chiamato ad assegnare a favore delle persone disabili degli operatori in ambito scolastico per consentire l’assolvimento dell’obbligo scolastico mediante la frequenza delle classi normali della scuola.

È senz’altro indubbio che tale prestazione è riconducibile alla categoria dei servizi gratuiti per legge; principalmente, a norma dell’articolo 34 della Costituzione, che sancisce sia l’obbligatorietà che la gratuità dell’istruzione e, secondariamente a norma delle leggi che nel tempo hanno vietato

l'imposizione di tasse o contributi per l'iscrizione e la frequenza della scuola elementare e media inferiore (articolo 176 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e precedentemente, gli articoli 4 e 9 della legge 30 dicembre 1962, n. 1859).

◆ Destinatari

Il S.A.P. è rivolto a persone con disabilità, dimostrata con la seguente documentazione:

- a) certificazione ai sensi dell'art. 4 della legge 104/92 (rilasciata dalla Commissione medico – legale dell'A.S.L. competente per territorio);
- b) certificazione di invalidità civile, se riconosciuta, rilasciata dalla Commissione sanitaria dell'A.S.L. competente per territorio;
- c) Accertamento dello stato di handicap, ai sensi dell'art. 3 – commi 1 e 3 – della legge 104/1992, rilasciata dal Collegio per l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap, ai sensi del D.P.C.M. 23.02.2006, n. 185 e della conseguente Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. VII/3449 del 7 novembre 2006, con decorrenza gennaio 2007, (ulteriore riferimento: circolare 11 dicembre 2006, n. 28 della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale)
- d) richiesta attestante la necessità di assistenza rilasciata dal servizio di neuropsichiatria competente per territorio o accreditato dalla Regione Lombardia.

◆ Le azioni del Distretto di Cremona per un sistema di S.A.P. Distrettuale.

Nel corso degli ultimi anni, sono state attuate azioni specifiche e mirate alla costruzione di un modello unico ed omogeneo di servizio di assistenza alla persona per alunni disabili, in ambito scolastico, considerato anche l'elevato numero di casi in carico ai Comuni, e la conseguente importanza della spesa da sostenere.

Le azioni principali:

- ❖ **creazione di una anagrafe degli utenti e delle famiglie**, in carico e non ai servizi, con l'**individuazione dei Progetti Educativi / assistenziali, e l'effettiva conoscenza delle situazioni presenti nel Distretto;**
- ❖ **standardizzazione** del modello della scheda di rilevazione del bisogno assistenziale, **al fine di utilizzare** un linguaggio comune;
- ❖ **acquisizione** delle diagnosi funzionali dei servizi di neuropsichiatria (che forniscono informazioni più dettagliate della semplice certificazione) in accompagnamento alla richiesta di assistenza ad personam;
- ❖ **predisposizione ed adozione** su tutto l'Ambito Distrettuale di un **protocollo di gestione sperimentale, di una modulistica unica per il personale** (modulo presenze, modulo incontri, modulo relazione sintetica);
- ❖ **definizione del profilo dell'assistente scolastico;**
- ❖ **raccordo costante con le scuole** ed implementazione del modello sperimentale di gestione delle risorse di supporto all'integrazione scolastica;
- ❖ **richiesta di nomina e rilevazione** dei referenti per la disabilità di tutte le scuole del Distretto;
- ❖ **richiesta di nomina e rilevazione** dei referenti del personale assistenziale di tutte le cooperative operanti nel Distretto;
- ❖ **raccordo costante con il servizio sociale territoriale**, per una condivisione del progetto e per momenti di confronto – scambio al fine di una integrazione della presa in carico;

- ❖ **costituzione** di una **Commissione Distrettuale** preposta all'assegnazione delle risorse assistenziali, al monitoraggio dei progetti ed alla consulenza per i casi più complessi;
- ❖ **ottimizzazione** della comunicazione tra i referenti dei Comuni e le cooperative;
- ❖ **avviamento** del coordinamento tra le cooperative al fine della partecipazione all'attività di formazione, in integrazione con la specifica attività della Regione;
- ❖ **sensibilizzazione delle famiglie.**

Il processo - percorso di distrettualizzazione del S.A.P. ha comportato elementi di positività per i Comuni:

- **sviluppo di un lavoro** di rete tra diversi **protagonisti coinvolti nel servizio (servizi sociali, referenti delle scuole, referenti delle cooperative, membri della commissione SAP);**
- consulenza e supporto ai servizi sociali **dei Comuni del distretto nell'individuazione dei monteore assistenziali adeguati**, affiancamento ai servizi sociali , **ove richiesto, per la gestione di situazioni difficili o nuove**, accompagnamento **nell'espletamento delle pratiche di avvio dei percorsi di certificazione;**
- **visite presso le scuole per conoscere meglio le situazioni, in affiancamento con i servizi sociali territoriali;**
- **supporto alle scuole nell'individuazione di strategie di gestione del personale S.A.P. maggiormente efficaci e funzionali;**
- collegamento tra realtà scolastiche e/o sociali **che presentano problematiche simili;**
- mantenimento di una maggiore uniformità nelle pratiche di erogazione del servizio e di verifica della qualità dello stesso **da parte delle cooperative (tramite la compilazione di appositi moduli , relazioni intermedie e finali, verbale incontri, ecc)**

◆ **Funzioni dell'Azienda Sociale del Cremonese**

All'Azienda Sociale del Cremonese competono le funzioni, già dell'Ufficio di Piano, di governo e di verifica del progetto nonché quelle relative ai rapporti con le famiglie, i Comuni, le agenzie accreditate, il sistema scolastico, i servizi sanitari e socio sanitari. L'Azienda realizza dette attività attraverso l'individuazione e la nomina delle figure professionali inserite nella commissione S.A.P.

◆ **Linee guida per l'accreditamento**

Il voucher sociale, come definito dalla circolare n. 1 del 02-02-2004 della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia, è uno strumento economico a sostegno della libera scelta del cittadino, per mezzo del quale è possibile acquistare prestazioni sociali erogate da parte di operatori professionali.

“Tale strumento è finalizzato a sostenere il mantenimento al domicilio di soggetti fragili individuati dagli artt. 15 e 16, comma 3, lettera d) ed e) L. 328/00. Dalla definizione discende la preferenza da accordare alle prestazioni di tipo domiciliare in risposta ai bisogni di tipo sociale. Sempre salvaguardando il principio della valorizzazione della dimensione domiciliare (più o meno integrata nel contesto di relazioni familiari) e delle attività di tipo assistenziale/educativo rivolte direttamente alla persona possono essere sperimentate forme di servizio rivolte a bisogni non codificati nei servizi citati “.

Considerata la caratteristica stessa del voucher, si ritiene, pertanto, quale preminente la scelta della persona interessata al servizio ovvero dei genitori ovvero del tutore ovvero dell'amministratore di sostegno nella selezione del soggetto erogatore.

In un servizio come l'assistenza delle persone con disabilità in ambito scolastico sono da stimare, nella prospettiva di un processo di accreditamento e di voucherizzazione, altri elementi e fattori:

- a) la specificità del servizio, che prevede un ruolo attivo sia della famiglia sia dei servizi sociali sia della scuola sia dei servizi sanitari;
- b) la necessità di assicurare continuità ai progetti/interventi individualizzati iniziati nei precedenti anni scolastici ovvero nell'ambito di una progettazione globale;
- c) il numero dei casi attualmente in capo ad ogni soggetto (cooperativa sociale, associazione, impresa sociale, ...), con il conseguente investimento di risorse umane e finanziarie.

Date queste premesse, l'assegnazione dei voucher, relativi ad ogni singolo anno scolastico, avverrà secondo le seguenti modalità:

1) Al fine di dare continuità ai progetti/interventi individualizzati iniziati nei precedenti anni scolastici ovvero nell'ambito di una progettazione globale, è assicurata alla persona con disabilità ed alla sua famiglia l'assegnazione del voucher al medesimo soggetto erogatore della prestazione assistenziale, salvo il verificarsi delle seguenti situazioni:

- a) accertamento documentato e/o dichiarato di disservizio relativamente all'espletamento delle funzioni assistenziali;
- b) la mancata sostituzione dell'operatore in caso di assenza o malattia, nei tempi concordati nel protocollo;
- c) la reiterata lamentela della famiglia ovvero del tutore ovvero dell'amministratore di sostegno ovvero della persona interessata al servizio nei confronti dell'operato del soggetto accreditato;
- d) richiesta diretta e motivata del beneficiario ovvero dei genitori ovvero del tutore ovvero dell'amministratore di sostegno, anche in assenza di disservizi.

Queste situazioni saranno valutate dalla Commissione Distrettuale, integrata da un rappresentante delle Agenzie accreditate, sentiti i pareri di tutti i referenti del progetto.

Il rappresentante delle Agenzie accreditate, scelto a rotazione sulla base della graduatoria di qualità, a partire dal primo in graduatoria, svolge la sua funzione per un semestre.

2) In caso di presa in carico di nuovo caso e del verificarsi delle situazioni di cui al punto 1), la persona interessata al servizio ovvero i genitori ovvero il tutore ovvero l'amministratore di sostegno esprimono la scelta del soggetto erogatore del voucher tra i soggetti accreditati presenti nell'apposito Albo dell'Ambito Distrettuale di Cremona, nella cui formazione si terrà conto del punteggio attribuito sulla base degli ulteriori criteri di qualità, oltre a quelli richiesti come indispensabili per l'accREDITAMENTO di base.

3) In caso di presa in carico di nuovo caso e del verificarsi delle situazioni di cui al punto 1), se la persona interessata al servizio ovvero i genitori ovvero il tutore ovvero l'amministratore di sostegno non esprimono la scelta del soggetto erogatore del voucher e richiedono la collaborazione dei Servizi nella indicazione, gli operatori dei Servizi indicheranno il soggetto erogatore sulla base di una graduatoria formata sulla base di ulteriori criteri di qualità, oltre a quelli richiesti come indispensabili per l'accREDITAMENTO di base: il soggetto primo in graduatoria avrà l'assegnazione del caso con un maggior numero di ore e così di seguito, sino all'esaurimento della graduatoria ed alla conseguente ripresa della medesima, fatta salva l'eventuale limitazione degli ambiti territoriali di intervento espressa dall'Agenzia accreditata. Il meccanismo di cui sopra opererà anche nel caso di rinuncia da

parte di un soggetto erogatore e della eventuale mancata assegnazione per l'eventuale limitazione degli ambiti territoriali di intervento espressa dall'Agenzia accreditata. Al fine di ottimizzare l'azione dei soggetti accreditati e dei servizi scolastici, sarà possibile, previo accordo tra le parti interessate (soggetti accreditati), assegnare i casi sulla base della effettiva presenza dei soggetti accreditati nei Comuni dell'Ambito Distrettuale di Cremona.

4) L'Azienda Sociale del Cremonese, in accordo con la commissione S.A.P., integrata dal rappresentante delle Agenzie accreditate, può prevedere, in casi eccezionali, l'individuazione tra i soggetti accreditati del più idoneo alla gestione di interventi o progetti di particolare rilievo. In questi casi sarà cura dell'Azienda presentare ai soggetti accreditati le specifiche iniziative e concordare le modalità d'intervento ritenute più opportune alle modalità di volta in volta indicate.

Eventuali criticità segnalate dalle singole scuole saranno esaminate dall'Azienda Sociale del Cremonese, in accordo con la commissione SAP, e conseguentemente con i soggetti accreditati per la valutazione delle soluzioni più opportune.

◆ **Soggetti accreditabili**

Possono presentare domanda di accreditamento le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e le imprese sociali singolarmente ovvero in consorzio ovvero in associazione temporanea d'impresa che non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'art. 38 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) e m) del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2005/17/CE e 2004/18/CE.

Nel caso di consorzio o di associazione temporanea d'impresa deve essere espresso il soggetto responsabile, che dovrà essere garante dell'operato di tutti i consorziati e/o associati.

Nel caso di consorzio o di associazione temporanea d'impresa, i soggetti interessati devono possedere tutti i requisiti previsti per l'accreditamento. In caso di consorzio o di associazione temporanea d'impresa, ai fini della formazione della graduatoria di qualità sono considerati i requisiti del solo soggetto responsabile.

◆ **I requisiti per l'accreditamento**

Per ottenere l'accreditamento i soggetti interessati devono presentare domanda, utilizzando apposito modello, e devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

1. Adesione al Piano di Zona dell'Ambito distrettuale di Cremona, secondo lo schema predisposto dall'Azienda Sociale del Cremonese, se non già presentata;
2. Scopo sociale specifico, comprendente le attività di assistenza ai disabili e/o attività socio - educative per disabili e/o socio - assistenziali e/o socio - sanitarie per disabili o equivalenti....;
3. Carta dei servizi;
4. Esperienza documentata, di almeno 3 anni continuativi precedenti la domanda di accreditamento, relativa alla gestione di servizi educativi e/o assistenziali rivolti a soggetti disabili;
5. Assenza delle cause di esclusione previste dalla normativa in vigore per gli appalti pubblici (art. 38, comma 1, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163);
6. Capacità tecnica e professionale risultante da:
 - I. se impresa, iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. (o equivalente in base alla normativa comunitaria) per attività/oggetto sociale inerente al servizio da eseguire;

- II. inoltre, se cooperativa (di nazionalità italiana): iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative, istituito con D.M. 23.06.2004, presso il Ministero per lo sviluppo economico;
- III. inoltre, se cooperativa sociale: iscrizione nell'apposito Albo pubblico;
7. Assenza negli ultimi 36 mesi precedenti la domanda di accreditamento di interruzioni di servizi socio educativi e socio assistenziali in essere presso privati e/o Pubbliche Amministrazioni per inadempienze contrattuali a sé interamente imputabili;
8. Assenza, da parte del rappresentante legale dell'Organizzazione, di condanna definitiva per reati gravi in danno allo Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale;
9. Assenza, da parte del rappresentante legale dell'Organizzazione, di condanne penali per fatti imputabili all'esercizio di unità d'offerta del sistema sanitario, sociosanitarie e sociale;
10. Assenza, da parte del legale rappresentante dell'Organizzazione, della applicazione della pena accessoria della interdizione da una professione o da un'arte e interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
11. Assenza, da parte del legale rappresentante dell'Organizzazione, di procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione;
12. Assenza di cancellazione/radiazione dall'Albo dei soggetti accreditati per servizi di cui al suddetto punto 4, a seguito di accertata carenza dei requisiti, non previamente comunicati dal soggetto accreditato o per inadempienze contrattuali;
13. Possesso di un'adeguata professionalità in materia di servizi socio educativi per soggetti in situazione di disabilità, con disponibilità di figure professionali con preparazione specifica ed esperienza in materia di formazione, educazione e assistenza, chiamate **“assistenti per l'autonomia personale”** come di seguito indicato:
- n. 1 coordinatore del servizio S.A.P. in possesso del titolo di educatore professionale o diploma di laurea o laurea in scienze dell'educazione/formazione, psicologiche, pedagogia, sociologiche e di servizio sociale o un dipendente in servizio, con esperienza acquisita in funzioni educative di almeno cinque anni, continuativa, in uno dei servizi di cui al suddetto punto 4. Al coordinatore è richiesta la reperibilità durante i giorni e le ore di apertura del servizio, il mantenimento di un periodico confronto con la scuola ed i componenti della commissione distrettuale S.A.P., l'intervento diretto a supporto dei propri operatori in caso di necessità;
 - operatori socio-educativi con qualifica A.S.A., operatore sociale, diplomati in ambito socio-pedagogico;
 - educatori oppure, in assenza di titolo specifico, comprovata esperienza e attitudine da almeno 3 anni ovvero diploma di laurea o laurea in scienze dell'educazione/formazione, psicologiche, pedagogia, sociologiche e di servizio sociale.

La commissione si riserva in base alla valutazione del progetto individuale di richiedere il profilo professionale più adeguato.

L'assistente per l'autonomia personale ha un ruolo prevalentemente di supporto alle funzioni elementari: alimentazione, igiene, mobilitazione, ecc. L'intervento assistenziale si inserisce all'interno del progetto di mantenimento e potenziamento della qualità della vita della persona disabile, con la finalità di operare al fine di raggiungere la massima autonomia possibile nell'ambiente scolastico. Gli interventi assistenziali di tipo specialistico prevedono forme di sostegno alla persona nell'espletamento delle funzioni di vita e interventi a carattere didattico - pe-

dagogico, meglio evidenziate nelle “**Linee guida sul ruolo e le funzioni dell’assistente per l’autonomia personale**”, che si richiamano integralmente, quali:

- a) la pulizia e l'igiene personale dell'utente;
- b) l'accompagnamento fuori dall'ambito scolastico, per necessità didattiche (uscite) o per il trasferimento da e per la scuola con mezzi di trasporto;
- c) l'accompagnamento fuori dall'ambito scolastico per brevi tratti, al fine di consentire il raggiungimento del mezzo di trasporto o semplicemente di evitare situazioni di pericolo (ad es.: attraversamento stradale);
- d) il necessario supporto nell'esecuzione del lavoro scolastico disposto dagli insegnanti titolari e di sostegno (es.: ripetizione di quanto indicato dall'insegnante, lettura dello scritto alla lavagna, uso dei mezzi di dattilo scrittura, ecc.....);
- e) il supporto alla socializzazione attraverso attività di gruppo, nei momenti di gioco, di ricreazione e di lavoro, concordati con gli insegnanti;
- f) la partecipazione agli incontri con il beneficiario del servizio, i familiari ovvero il tutore ovvero l'amministratore di sostegno, gli operatori scolastici e socio-sanitari per la definizione e la condivisione dei progetti individualizzati e per la verifica periodica degli stessi;
- g) un ausilio per altre necessità eccezionali, comunque di tipo assistenziale, nell'ambito scolastico ed extrascolastico, laddove esista una progettazione integrata con la famiglia i Servizi Sociali di Base e le risorse del territorio.

14. Impegno a ricollocare gli operatori, con titolo appropriato, eventualmente già impiegati nelle stesse attività dai Comuni nell' anno precedente, per la continuità sullo stesso caso;
15. Piano annuale della formazione e/o aggiornamento del coordinatore e degli addetti di almeno 20 ore, da stabilirsi annualmente, con comunicazione dell'inizio dei percorsi formativi all'Azienda Sociale del Cremonese (Equipe distrettuale); nel caso in cui l'Azienda Sociale del Cremonese organizzi formazione specifica sul servizio, le ore di formazione saranno considerate ai fini del monte ore minimo di formazione; ai fini della formazione sarà considerata la supervisione, purchè debitamente certificata e dimostrata, anche con la tenuta di registro interno di partecipazione, per un massimo di 8 ore annuali;
16. Possesso di una sede operativa attiva da almeno tre anni nella provincia di Cremona, con attività specifica di servizio di assistenza alle persone disabili;
17. L'accreditato è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. L'accreditato dovrà pertanto essere titolare di polizza assicurativa per i rischi di responsabilità civile verso terzi non inferiore a €. 5.000.000,00;
18. L'ente deve produrre un protocollo con la descrizione delle modalità e delle procedure di presa in carico e monitoraggio;
19. Disponibilità alla collaborazione e attuazione di un P.E.I., in collaborazione con la scuola, con il servizio sociale di base, con la persona interessata, la famiglia ovvero con il tutore ovvero con l'amministratore di sostegno e con i servizi specialistici territoriali coinvolti e periodica verifica dello stesso.
20. Integrazione tra i servizi: l'ente dovrà garantire la collaborazione fra il proprio personale e il servizio sociale comunale e gli altri servizi che hanno in carico l'utente. In particolare partecipa

ai gruppi di lavoro previsti dall’Azienda Sociale del Cremonese, indicando una figura di riferimento;

21. Sistema di rendicontazione: l’ente deve possedere un sistema di rendicontazione, preferibilmente informatizzato o, comunque, facilmente trasmissibile, concordato con l’Azienda Sociale del Cremonese e con i Comuni; nel caso di attivazione di un sistema di rilevazione delle presenze attivato dall’Azienda, l’Ente si impegna all’utilizzo, rimborsando la quota del 50% del costo
22. Debito informativo: impegno del rispetto di modalità e scadenze stabilite dall’Azienda Sociale del Cremonese;
23. Servizio informazioni: l’ente assicura un servizio di informazioni sull’attività propria a sportello o tramite numero telefonico;
24. Utilizzo di Schede di valutazione del grado di soddisfazione dell’utenza/famiglia somministrate annualmente o al termine dell’intervento;
25. Utilizzo di Schede di valutazione del grado di soddisfazione degli operatori somministrate annualmente;
26. Elaborazione annuale del grado di soddisfazione degli utenti e degli operatori, loro trasmissione all’Ente Capofila e restituzione dei risultati ai soggetti interessati;
27. Applicazione integrale, nei confronti dei propri addetti e/o soci, dei contratti collettivi nazionali di lavoro e i contratti integrativi vigenti nel settore socio - assistenziale per il quale si richiede l’accreditamento, con particolare riferimento al rispetto dei salari contrattuali minimi; tali condizioni economico/contrattuali minime devono essere applicate anche ad eventuali collaboratori a qualsiasi titolo;
28. Rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
29. Rispetto di tutte le disposizioni attinenti la prevenzione degli infortuni e le assicurazioni relative a favore di chiunque, a qualunque titolo, lavori per esso;
30. Rispetto degli adempimenti e delle norme previste dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
31. Rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni);
32. Documentabilità ovvero accertabilità di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevolezza dei controlli effettuati dall’Azienda Sociale del Cremonese, ai sensi dell’art. 71 del citato D.P.R. n. 445/2000;
33. Impegno a sostenere la spesa, per quota parte, per una brochure illustrativa del servizio e di presentazione delle Agenzie accreditate.

I suddetti requisiti rappresentano elementi essenziali di qualità attesa del servizio erogato mediante voucher, richiesti ai soggetti che intendono accreditarsi.

La mancanza dei requisiti autocertificati in fase di accreditamento e valutati in base all’attività costituisce motivo di possibile decadenza dell’accreditamento.

◆ **Ulteriori requisiti di qualità**

Sono da considerarsi quali requisiti ulteriori di qualità, da utilizzare ai soli fini della assegnazione di prestazioni, in mancanza di specifiche indicazioni da parte dei genitori:

- a) certificazione di qualità relativa al S.A.P. (5 punti);

- b) certificazione di qualità relativa ad altri servizi di tipo educativo o legati all'attività a favore di persone con disabilità (2 punti);
- c) attività specifica di assistenza alla persona in ambito scolastico (un punteggio di 0,05 per ogni 5.000,00 euro di servizio fatturato nel periodo 2006 - 2010);
- d) supervisione periodica interna, documentata, riferita al triennio precedente (2 punti);
- e) un numero di ore di formazione superiore a quello richiesto, riferita al triennio precedente (3 punti);
- f) un programma di formazione organico e strutturato (3 punti);
- g) turnover degli operatori inferiore a 0,40 (3 punti). Il turnover deve essere calcolato per gli ultimi due anni (2008 e 2009) e deve essere calcolato in base alla seguente formula:

turnover = numero operatori dimissionari / numero medio degli operatori in servizio

dove:

- il numero degli operatori dimissionari è dato dal numero degli operatori che hanno terminato il rapporto di lavoro con la sola esclusione del collocamento a riposo (pensione);
- il numero medio degli operatori in servizio è dato dalla somma degli operatori in servizio in ogni singolo mese degli anni 2008 e 2009 diviso 24 mesi.

◆ **Ambito di attività dei soggetti accreditati**

Ai soli fini della presente progetto di accreditamento, il territorio dell'Ambito Distrettuale di Cremona viene suddiviso in cinque sub ambiti:

- a. subambito di Cremona, comprendente la città di Cremona;
- b. subambito di Castelveverde, comprendente i Comuni di Castelveverde, Bonemerse, Corte de' Frati, Gerre de' Caprioli, Malagnino, Olmeneta, Persico Dosimo, Pozzaglio ed Uniti, Robecco d'Oglio, Sesto ed Uniti, Spinadesco e Stagno Lombardo;
- c. subambito di Pizzighettone, comprendente i Comuni di Pizzighettone, Acquanegra Cremonese, Cappella Cantone, Crotta d'Adda, Formigara e Grumello Cremonese ed Uniti;
- d. subambito di Soresina, comprendente i Comuni di Soresina, Annicco, Azzanello, Bordolano, Casalbuttano ed Uniti, Casalmorano, Castelvisconti, Corte de' Cortesi con Cignone, Paderno Ponchielli, e San Bassano;
- e. subambito di Vescovato, comprendente i Comuni di Vescovato, Cappella de' Picenardi, Cella Dati, Cicognolo, Derovere, Gabbioneta Binanuova, Gadesco Pieve Delmona, Grontardo, Isola Dovarese, Ostiano, Pescarolo ed Uniti, Pessina Cremonese, Pieve d'Olmi, Pieve San Giacomo, San Daniele Po, Scandolara Ripa d'Oglio, Sospiro e Volongo.

Il progetto di accreditamento prevede che i soggetti erogatori possano essere iscritti per erogare i servizi in tutto il territorio dell'Ambito Distrettuale di Cremona ovvero solo in uno o più sub ambiti territoriali, dichiarandoli nella domanda di accreditamento.

Eventuali variazioni avranno efficacia a decorrere dal primo gennaio ovvero dal primo luglio successivo alla comunicazione di variazione.

◆ **Selezione.**

La selezione dei soggetti da accreditare, mediante verifica dei requisiti, di cui al precedente paragrafo, sarà effettuata da apposita commissione di accreditamento nominata dall'Azienda Sociale del Cremonese.

L'accREDITAMENTO avverrà mediante idoneo atto amministrativo da parte dell'Azienda Sociale del Cremonese, contenente l'elenco dei soggetti accreditati e sarà comunicato agli stessi entro 10 giorni dall'approvazione dell'atto, al fine della sottoscrizione del patto di accreditamento.

Le domande di accreditamento pervenute dopo il termine previsto dal bando saranno considerate e valutate dopo il termine di ogni semestre solare.

◆ **Durata dell'accREDITAMENTO.**

L'accREDITAMENTO non ha limitazione temporale e decorre dalla data di iscrizione all'Albo.

Ai soli fini della graduatoria di qualità, si procederà ad un aggiornamento dei soli ulteriori requisiti con cadenza triennale, la prima delle quali sarà attuata nel mese di giugno 2013.

◆ **Effetti dell'accREDITAMENTO**

L'avvenuto accREDITAMENTO comporta automaticamente la possibilità di erogare le prestazioni.

Il perfezionamento del rapporto di fornitura tramite voucher avverrà attraverso la sottoscrizione del "Patto di accREDITAMENTO" da stipularsi tra l'Azienda Sociale del Cremonese e l'ente accREDITATO, nel quale sono precisate le disposizioni e le condizioni che regolano i rapporti fra le parti in causa.

L'intero voucher sarà liquidato e pagato dall'Azienda Sociale del Cremonese all'ente erogatore previa presentazione da parte del soggetto accREDITATO di rendicontazione delle presenze e di relativa fattura. L'Azienda si rivarrà nei confronti dei Comuni Soci che aderiscono al sistema di accREDITAMENTO, che provvederanno a riconoscere preventivamente all'Azienda medesima le somme impegnate per ogni esercizio finanziario, con obbligo di rendicontazione.

◆ **Valore del voucher – Erogazione delle prestazioni.**

Il voucher ha un valore orario, in base alla figura professionale ritenuta adeguata per la realizzazione del progetto individuale d'intervento, così determinato:

- €.17,50, compresa I.V.A. se dovuta, per ASA , Operatore Sociale, comprensiva della quota di €. 0,20 per l'eventuale pasto consumato;
- €. 19,00, compresa I.V.A. se dovuta, per educatore, comprensiva della quota di €. 0,20 per l'eventuale pasto consumato.

I valori saranno aggiornati al 1^ settembre di ogni anno, con decorrenza dal 1^ settembre 2011, sulla base della variazione I.S.T.A.T. intervenuta nell'anno precedente. Potranno essere considerate eventuali significative variazioni documentate.

Le fatture saranno pagate entro trenta giorni dalla presentazione della fattura.

◆ **Modalità di erogazione delle prestazioni.**

➤ Modalità di attivazione: la segnalazione di una necessità assistenziale è effettuata dalla persona interessata ovvero dai genitori ovvero dal tutore ovvero dall'amministratore di sostegno ai Servizi Sociali del Comune di residenza, supportata da formale certificazione che deve essere stilata dal neuropsichiatra, che ha in carico il bambino, a seguito di una valutazione. Presso la sede del servizio sociale comunale, la persona interessata ovvero i genitori ovvero il tutore ovvero l'amministratore di sostegno compileranno un modulo di richiesta apposito, allegando la certifi-

cazione sanitaria di cui sopra, il certificato attestante il riconoscimento ex L.104/92, l'esito della commissione ASL di accertamento (dove presente) e la domanda di voucher.

- Tempistica: la richiesta di attivazione del servizio SAP, con relativa certificazione, deve pervenire all'Ente Locale entro e non oltre il mese di maggio, per consentire l'attivazione del servizio nel corso dell'anno scolastico successivo. Qualora arrivassero segnalazioni con richiesta di attivazione nell'anno in corso l'Ente Locale si riserverà, univocamente per situazioni eccezionali, di valutare la possibilità di attivazione, qualora fossero disponibili risorse economiche residue, purchè ciò avvenga entro il mese di aprile. Si provvederà comunque a mettere in bilancio l'erogazione dell'intervento assistenziale per questi nuovi casi, a partire dall'anno scolastico seguente.

Nei casi di immigrazione in corso d'anno scolastico di persone con disabilità che già usufruivano di analogo servizio, il Comune, in presenza dei requisiti, si farà garante della continuità dello stesso.

- Assegnazione degli incarichi assistenziali: le assegnazioni dei monte ore di assistenza annui vengono definite in base a specifici progetti inerenti l'intervento assistenziale che le scuole presentano al servizio entro il mese di maggio per il successivo anno scolastico. In tali progetti vengono indicati, oltre a sintetici dati inerenti la persona con disabilità (aspetti socio-relazionali, linguistici, motori, cognitivi, ecc) anche le risorse a disposizione nella scuola (insegnante di sostegno, personale ATA, altri specialisti), il tipo di frequenza prevista per il soggetto e gli obiettivi dell'intervento assistenziale. Sono previste visite dei membri della commissione SAP all'interno dei plessi scolastici, per raccogliere informazioni utili ad individuare il più adeguato monte ore assistenziale.
- La commissione SAP Distrettuale: l'Azienda Sociale del Cremonese per le valutazioni di carattere tecnico e rilevazioni dei bisogni, si avvale di una commissione distrettuale composta dall'assistente sociale referente per il distretto dell'area disabilità, dall'educatore professionale, dallo psicologo, dalla pedagoga clinica incaricati, dal referente dell'Ufficio Scolastico Provinciale e dall'assistente sociale territoriale. Tale commissione ha diversi compiti, tra cui l'Analisi della documentazione (rilevazione del bisogno assistenziale inviato dalle scuole, la scheda sociale, certificazioni sanitarie, la relazione sintetica in itinere e finale delle assistenti, verbali incontri, ecc.), la condivisione degli strumenti di lavoro (scheda di rilevazione del bisogno assistenziale, modulo per la relazione sintetica in itinere e finale ad uso degli assistenti, verbale incontri, ecc...), l'individuazione della possibile integrazione del progetto di assistenza con progetti socio-educativi extrascolastici, la condivisione dei criteri di assegnazione delle risorse assistenziali con i servizi sociali del distretto. La Commissione si riunisce nei mesi di giugno e luglio per valutare i progetti delle scuole e per stendere un prospetto dei monte ore di assistenza da condividere con i servizi sociali dei comuni del distretto, sulla base delle loro proposte. Gli incarichi definitivi vengono comunicati alle scuole dalla Commissione e alle cooperative dagli assistenti sociali del distretto entro il mese di luglio, per consentire un'adeguata organizzazione del servizio.

La commissione si riunisce inoltre nei mesi di novembre e marzo per una verifica dell'andamento e la valutazione di richieste particolari. Altre commissioni verranno fissate al bisogno.

- **SAP Distrettuale:** Una volta attivato il servizio rientrerà all'interno del percorso di monitoraggio distrettuale, che mira a garantire una uniformità nella qualità degli interventi assistenziali erogati, e pertanto risponderà, per il distretto di Cremona, al Protocollo allegato, stilato dalla Commissione SAP Distrettuale insieme ai Servizi Sociali del territorio, alle Agenzie accreditate per il servizio, e agli insegnanti referenti sulla disabilità nominati dalle scuole del distretto.

◆ **Vigilanza e controlli**

- L'Azienda Sociale del Cremonese provvederà ad effettuare i controlli, in qualsiasi momento, rispetto al mantenimento dei requisiti minimi inderogabili e dei requisiti di qualità soggettivi per l'accreditamento richiesti e previsti nel progetto e nell'Avviso di accreditamento ed alle caratteristiche presenti nell'offerta progettuale dell'accreditato. A tal fine potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio, anche avvalendosi di soggetti esterni indipendenti e qualificati.
- I controlli saranno effettuati tramite richiesta di produzione di documentazione e/o incontri.
- Prima dell'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate al prestatore di servizio, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

◆ **Penalità**

In caso di inadempimento ovvero adempimento parziale delle prestazioni o degli impegni previsti dall'accreditamento saranno applicate delle penali:

- a) di tipo economico, afferenti gli inadempimenti di tipo gestionale;
- b) di demerito, afferenti il sistema di accreditamento.

Le penalità sono così determinate:

- a) mancata effettuazione delle sostituzioni, secondo i termini previsti dal protocollo: penalità di € 100,00;
- b) mancata comunicazione della interruzione o modifica del P.A.I.: penalità di punti 5;
- c) mancata comunicazione annuale dell'elenco del personale operante e delle variazioni intervenute: penalità di punti 3;
- d) mancata comunicazione, entro i tempi previsti dall'Azienda Sociale del Cremonese, dei percorsi formativi attuati a favore del personale: penalità di punti 5;
- e) mancata osservanza della tempistica di presentazione di rendicontazioni o documentazione: penalità di punti 3;
- f) Mancata elaborazione annuale del grado di soddisfazione degli utenti e degli operatori, loro trasmissione all'Azienda Sociale Cremonese e restituzione dei risultati ai soggetti interessati: penalità di punti 3;
- g) Mancata partecipazione a gruppi di lavoro con Azienda Sociale: penalità di 0,2 punti per ogni assenza immotivata.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui il soggetto accreditato avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Azienda. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Azienda procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

Le penalizzazioni avranno effetto sulla graduatoria di qualità, ai fini dell'aggiornamento triennale. Al raggiungimento di 20 punti di penalità, l'Agenzia sarà esclusa dal sistema di accreditamento.

◆ Decadenza.

Il Voucher SAP decade nei seguenti casi:

- a. trasferimento della residenza da parte del beneficiario in Comuni non aderenti al Piano di Zona dell'ambito territoriale di Cremona;
- b. decesso del beneficiario;
- c. inserimento definitivo presso strutture residenziali o semiresidenziali;
- d. attivazione di eventuali buoni sociali o altre provvidenze economiche in contemporanea al voucher SAP e con le stesse finalità;
- e. rinuncia del beneficiario ovvero dei genitori ovvero del tutore ovvero dell'amministratore di sostegno per motivi personali concordati con le varie agenzie di riferimento e se compatibili con la continuità del progetto individualizzato.

L'accREDITAMENTO può decadere nei casi:

- a) mancato rispetto del protocollo di gestione SAP - allegato al presente bando - verificato dalla commissione distrettuale e/o dal servizio sociale di base;
- b) inosservanza di ogni altra norma prevista dal presente documento;
- c) raggiungimento di dieci contestazioni da parte dell'Azienda ovvero di venti punti di penalizzazione.

◆ Modalità

L'Azienda Sociale del Cremonese approva in Consiglio di Amministrazione il progetto di accreditamento ed il relativo bando; il Direttore dell'Azienda, procede alla indizione del bando ed alla costituzione della Commissione, che provvede all'esame delle istanze. Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda approva l'Albo dei soggetti accreditati.

Le domande di accreditamento pervenute dopo il termine previsto dal bando saranno considerate e valutate dopo il termine di ogni semestre solare.

L'Azienda Sociale del Cremonese pubblicizza presso i Comuni sia l'iniziativa sia i soggetti accreditati sia le modalità di intervento.

Il perfezionamento del rapporto di fornitura tramite voucher avverrà attraverso la sottoscrizione del "Patto di accreditamento" da stipularsi tra l'Azienda Sociale del Cremonese e l'ente accreditato, nel quale sono precisate le disposizioni e le condizioni che regolano i rapporti fra le parti in causa.

L'intero voucher sarà liquidato e pagato dall'Azienda Sociale del Cremonese all'ente erogatore previa presentazione da parte del soggetto accreditato di rendicontazione delle presenze e di relativa fattura. L'Azienda si rivarrà nei confronti dei Comuni Soci che aderiscono al sistema di accreditamento, che provvederanno a riconoscere preventivamente all'Azienda medesima le somme impegnate per ogni esercizio finanziario, con obbligo di rendicontazione, in rate così determinate:

- entro il mese di ottobre: 90% delle somme impegnate per il periodo settembre – dicembre;
- entro il mese di marzo: saldo per il periodo settembre – dicembre;
- entro il mese di marzo: 90% delle somme impegnate per il periodo gennaio – giugno;
- entro il mese di settembre: saldo per il periodo gennaio – giugno.

◆ Contributi a favore dei Comuni

L'Ambito Distrettuale di Cremona, al fine di incentivare l'adesione dei Comuni al sistema di S.A.P. Distrettuale, erogherà ai Comuni del Distretto un contributo di €. 0,75 per il Comune di Cremona e di €. 1,50 per i restanti Comuni del Distretto per ogni ora di assistenza alla persona fatturata dai soggetti accreditati.

I Comuni, ai fini dell'adesione al sistema di S.A.P. distrettuale, con la conseguente accettazione dell'accREDITAMENTO, adotteranno specifico atto di Giunta Comunale e determinazione ai fini dell'impegno di spesa.